

Articolo 659

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone



[Ritorno
all'indice](#)



[Aiuto](#)

L'articolo prevede due particolari ipotesi di reato: la prima riguarda la produzione di schiamazzi o rumori, tali da disturbare le occupazioni o il riposo alle persone, mentre la seconda è relativa all'esercizio di una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge.

Articolo 659 c.p.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila (162 bis, 654, 657, 703).

2. Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità (162).